



comune di limena

provincia di Padova

Comando Polizia Locale

N.969...REG. PUBBLICAZIONI
IL PRESENTE ATTO
E' PUBBLICATO ALL' ALBO PRETORIO
ON-LINE AI SENSI DELL' ARTICOLO
32 DELLA LEGGE 69/2009
DAL 28/12/15 AL 12/01/16

Limena li 28/12/2015

Ord. n. 10/2015

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO PETARDI, SCOPPIO MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso: che durante il periodo delle festività di fine anno/ Capodanno è sempre più diffusa la consuetudine di effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

Visto: che tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini, per l'abuso di tali artifici senza l'adozione delle precauzioni minime al fine di evitare pericoli e danni per le persone e cose nonché per tutelare il benessere degli animali;

Visto: che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo, di petardi posti in libera vendita e di quei prodotti che si limitano a produrre effetti luminosi, in particolar modo quando vengono utilizzati in luoghi affollati;

Preso atto: della situazione di eccezionale siccità, causa la mancanza di significative precipitazioni piovose;

Considerato: che l'amministrazione Comunale, ritenendo insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, INTENDE APPELLARSI AL SENSO DI RESPONSABILITA' individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tali comportamenti possono avere per la propria sicurezza e degli altri;

Visto: l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. il 18/06/1931 n. 733 e l'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS, approvato con R.D. del 6 maggio 1940 n. 635;

Visto: l'art. 703 del Codice Penale;

Visto: il D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista: la Legge 24/11/1981 n. 689

ORDINA

Su tutto il territorio comunale il divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici di ogni genere dalla data di pubblicazione all'albo pretorio fino alle 24:00 del 06/01/2016

L'inosservanza di tale divieto sarà sanzionata, fatto salvo quanto previsto e punito dall'art. 703 del Codice Penale e dalla legislazione statale vigente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

La presente ordinanza sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici se illegittimamente posseduti, da assicurarsi mediante sequestro cautelare degli stessi, ai sensi degli artt. 13 e 20 della Legge 689/81.

Gli appartenenti a tutte le Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare la presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regione Veneto; in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco
Giuseppe Costa